

XIII.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1873

Presidenza del Vice-residente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Proposta del Senatore Manzoni, approvata — Nomina della Commissione sul progetto di legge per la pesca, affidata alla Presidenza — Giuramento del Senatore Cavallini — Squittinio segreto sul progetto di legge per lo stato di prima previsione della spesa per il 1874 del Ministero della Guerra e squittinio per la nomina delle Commissioni di sorveglianza alla Cassa dei depositi e prestiti, ed a quella del fondo per il Culto — Seguito della discussione del progetto di legge per la denuncia obbligatoria delle Ditte commerciali — Osservazioni ed aggiunta del Senatore Giovanola all'art. 1, combattuta dal Relatore e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Proposta del Senatore Giovanola di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Obiezioni del Senatore De Filippo — Avvertenze del Senatore Ferraris — Considerazioni e proposta del Senatore Perez — Osservazioni e proposta d'aggiunta del Senatore Plezza, accettata dal Ministro — Proposta soppressiva del Senatore Errante sul primo alinea dell'art. 1. — Osservazioni e proposta modificativa del Senatore De Filippo — Ritiro dell'aggiunta Giovanola — Dichiarazione del Relatore — Approvazione per parti e per intero dell'articolo 1 modificato — Approvazione degli articoli 2, 3 e 4 — Emendamento all'art. 5, proposto dal Ministro — Emendamento del Senatore Errante — Osservazione del Senatore Imbriani — Obiezioni del Relatore all'emendamento del Senatore Errante — Nuove considerazioni del Senatore Errante, cui risponde il Senatore De Filippo — Schiarimento chiesto dal Senatore Lauzi, fornito dal Relatore — Osservazioni del Senatore Perez in favore dell'emendamento del Senatore Errante, combattute dal Senatore De Filippo — Approvazione per parti e per intero dell'articolo 5, emendato — Interrogazione del Senatore Miniscalchi-Erizzo al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Risposta del Ministro — Discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per il 1874 — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali, nonchè dei quattro articoli del progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2.34.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, MANZONI legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore del *Journal de Rome* per invito

del signor Menier, consigliere generale della Senna e Marna ecc. delle seguenti opere di *Economia politica* del predetto signor Menier:

1. *Question des Impôts.*
2. *Les Travaux de Paris par l'impôt sur le capital.*
3. *L'unité de l'étalon monétaire.*
4. *Société républicaine du progrès social et politique.*
5. *L'Impôt sur le capital.*
6. *Réforme fiscale.*

Il signor Giuseppe Morroni, di un suo *Saggio storico economico sulla moneta metallica*.

PRESIDENTE. Dall'onorevole Presidente della Camera elettiva è stato trasmesso il seguente messaggio al Senato:

« Il Presidente sottoscritto pregiassi trasmettere all'E. V. il progetto di legge, d'iniziativa della Camera dei Deputati, e da questa approvato nella seduta d'oggi, concernente l'abolizione della tassa di palatino nella provincia di Mantova.

BIANCHERI. »

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Io proporrei che questo progetto di legge fosse deferito, per essere esaminato, alla stessa Commissione che ebbe già ad occuparsene nella passata Sessione, la quale anzi ne aveva già presentata la Relazione.

PRESIDENTE. Il Senato ha intesa la proposta che fa il signor Senatore Manzoni, di inviare cioè questo progetto di legge alla Commissione che già se ne occupò nella passata Sessione. Questa Commissione era composta dei Senatori: Chiavarina, Di Bagno, Pepoli G., Torelli e Trombetta.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Devo annunziare al Senato che dagli Uffici convocati ieri per l'esame del progetto di legge concernente la pesca, uno solo ha nominato il suo Commissario, e gli altri quattro furono di unanime avviso che si mandi il progetto ad una Commissione speciale.

Prego quindi il Senato a deliberare se intende nominare questa Commissione, e di quanti membri dovrebbe essere composta.

Se nessuno domanda la parola io riterrò il Senato per assenziente a che l'esame di questo progetto di legge sia deferito ad una Commissione speciale, e che questa debba comporsi di sette Senatori.

Invito quindi i signori Senatori a preparare le schede per la nomina di questa Commissione di sette Senatori.

Voci. Il Presidente, il Presidente.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io propongo che la nomina

di questa Commissione sia demandata alla Presidenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni si terrà per approvata la proposta del Senatore Imbriani.

Giuramento del Senatore Cavallini.

PRESIDENTE. Risultandomi che è presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore commendatore Cavallini, i cui titoli furono già convalidati, prego i Senatori Chiavarina e Giovanola a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Cavallini introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor Senatore Cavallini del pre-stato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

L'ordine del giorno reca la nomina dei Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, e di quelli di vigilanza al fondo per il culto.

Sono state dispensate ai signori Senatori due schede nelle quali sono notati i nomi dei membri che componevano le Commissioni precedenti.

Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra pel 1874.

I signori Senatori avranno la compiacenza, nel venire a deporre il loro voto per questa legge, di deporre anche le schede per la nomina delle due anzidette Commissioni, e ciò a risparmio di tempo.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

Ora si estrarranno a sorte i tre nomi degli scrutatori.

Restano eletti i Senatori: Malvezzi, Pepoli G. e Doria Pamphili.

Le urne rimarranno aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Seguito della discussione del progetto di legge per la denuncia obbligatoria delle Ditte commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la denuncia obbligatoria delle Ditte commerciali.

Essendo stata chiusa ieri la discussione generale, si passa alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Le Società commerciali ed i com-

mercianti devono notificare il proprio esercizio alla Camera di commercio ed arti quando hanno domicilio nel Comune ove essa ha sede, o, in caso diverso, al Sindaco del luogo di loro residenza, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge e nel modo che sarà prescritto dal regolamento.

» La stessa notificazione sarà obbligatoria per ogni nuova Ditta e Società, e dovranno farla quindici giorni prima che entrino in esercizio.

» Il Sindaco, appena ricevuta la notificazione, la trasmetterà alla Camera di commercio. »

La parola è all'onorevole Senatore Giovanola.

Senatore GIOVANOLA. Se si trattasse unicamente d'imporre alle Società commerciali l'obbligo di notificare le proprie Ditte, questa legge non avrebbe scopo in quanto che, come fu già osservato nella discussione generale, l'art. 158 del Codice di commercio prescrive la notificazione delle Società di qualunque specie. Scopo dunque della legge è precipuamente quello di obbligare anche i privati commercianti a dichiarare la propria qualità in pubblico ufficio. Chi sieno i commercianti ce lo dice l'art. 1. del Codice di commercio, il quale è così comprensivo, che abbraccia qualunque cittadino, il quale ha per propria professione la mercatura o l'industria, anche in proporzioni ristrettissime.

Qualsiasi persona che abitualmente compri per vendere o venda ciò che ha comprato, è un commerciante; quindi, commerciante nel senso della legge, è anche il rivenditore ambulante di zolfanelli ed ogni più basso mercatante.

Evidentemente chi ha redatto questa legge non ha avuto per iscopo di comprendere gli ultimi e più infimi strati della mercatura, ma si deve supporre che la legge contempra soltanto coloro che esercitano un commercio di un certo riguardo; e non sarebbe in vero conveniente disturbare una quantità infinita di cittadini, di persone rozze e di mezzi scarsissimi, che esercitano la piccola industria.

Se pertanto il primo articolo fosse accettato nella forma proposta, si aprirebbe l'adito ad una gran quantità di molestie a carico di uno sterminato numero di cittadini senza nessuna utilità per la cosa pubblica.

Ma vi ha di più; ed è che la legge organica delle Camere di commercio nell'art. 31, sotto la lettera C, concede alle medesime di tassare

tutti gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi.

Ben è vero che questa facoltà è subordinata all'approvazione del Governo, il quale ha pure il compito di approvare i bilanci delle Camere di commercio. Ma, mi duole il dirlo, il Governo nel passato non ha fatto uso di questa facoltà con sufficiente criterio di tutela verso le piccole fortune; io conosco dei piccolissimi trafficanti, i quali sono piuttosto operai che lavorano per proprio conto, cui arriva l'avviso dell'esattore per quattro, cinque o sei lire a titolo di tassa per la Camera di commercio. Un povero padre di famiglia mi mostrò un giorno colle lagrime agli occhi una bolletta di quattro lire; quelle quattro lire rappresentavano il pane di quattro giorni per i suoi figliuoli.

E questo non avviene già in una piccola circoscrizione commerciale, ma in un vasto circolo che comprende due delle più popolose provincie dello Stato, dove la Camera di commercio ha molti altri cespiti d'entrata; e ciò malgrado, si cercano i minimi contribuenti per il loro concorso a spese, delle quali non sanno darsi ragione, non sapendo nemmeno cosa sieno queste Camere di commercio.

Io prendo volentieri quest'occasione per raccomandare al signor Ministro che le guarentigie contenute nella legge organica delle Camere di commercio siano un po' meglio applicate.

Ed ho piacere di rivolgere la parola a chi tiene degnamente il portafoglio dell'Agricoltura e Commercio, perchè egli, essendo già stato nell'Amministrazione delle finanze, e più specialmente in quel ramo che riguarda le contribuzioni dirette, sa meglio di me, che non è tanto l'entità dell'imposta che si paga, quanto la molteplicità dei tributi, quella che irrita ed accora maggiormente i contribuenti; un contribuente dopo che ha già discusso coll'Agente delle tasse la quota di ricchezza mobile, la paga; crede di avere adempito al suo dovere, e all'indomani gli giunge l'avviso per la tassa dei pesi e misure, poscia per le Camere di commercio e per molti altri titoli.

La sua piccola fortuna è continuamente manomessa da una serie d'imposte, le quali certamente non sono fatte per infondere nei cittadini il buon volere e la devozione verso il Governo.

Quindi, nel desiderio di esplicare meglio il concetto della legge, acciocchè essa non sia occasione di turbamento e di molestia per tanta

povera gente, io propongo una breve aggiunta all'articolo 1, così concepita:

« Le società commerciali ed i commercianti aventi un fondo non inferiore alle lire 50,000 dovranno notificare ecc. ecc. » come è detto nel testo stampato.

La sostanza del mio emendamento è che siano soggetti alle disposizioni di questa legge soltanto i veri commercianti, quelli cioè che esercitano il commercio sopra una scala discretamente ragguardevole, e che io ritengo siano unicamente coloro che hanno un fondo mercantile superiore al valente di lire 50 mila.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha la parola.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. Farò osservare all'onorevole preopinante: in primo luogo, che non sta in fatto che l'articolo 158 del Codice di commercio comprenda i commercianti semplici, non contenendo esso che l'obbligo alle Società di consegnare gli atti costitutivi delle Società medesime.

In secondo luogo, gli farò osservare che quantunque vi sia molto del vero in quello che egli ha detto, cioè, che applicando con troppo rigore l'art. 1. del Codice di commercio si potrebbe disturbare soverchiamente una quantità di piccolissimi commercianti, che quasi con questo nome non dovrebbero chiamarsi appunto per la poca entità del loro traffico, pure l'emendamento che egli propone all'articolo 1. della legge disturberebbe non solo l'economia di questo progetto di legge, ma renderebbe anche impossibile il regolare andamento delle Camere di commercio, le quali già nell'attuale pratica chiamano a contributo una quantità di commercianti che negoziano con assai minor fondo di L. 50,000; per cui dovrebbero le Camere di commercio rinunciare ad una parte anche degli attuali loro introiti, e non saprebbero più come poter funzionare.

Quand'egli adunque volesse restringere il suo emendamento unicamente ai piccolissimi commercianti, allora bisognerebbe trovare una formola colla quale si esentassero bensì coloro che hanno un traffico di così poca entità da non potersi chiamare vero commercio, ma non stabilire l'esenzione di quelli che commerciano per meno di cinquanta mila lire, colla quale provvidenza sarebbe resa affatto illusoria anche la legge attuale delle Camere di commercio.

Un emendamento però che riguarda la tassa non può trovare luogo in questa legge che tratta non delle tasse, ma esclusivamente delle denunce, le quali sono necessarie indipendentemente dalle tasse.

PRÉSIDENTE. Il Senato ha inteso che il Senatore Giovanola propone l'emendamento seguente all'art. 1:

« Le società commerciali ed i commercianti aventi un fondo non inferiore a L. 50,000, dovranno notificare, ecc. »

Domando al signor Ministro, se accetta questo emendamento.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non potrei accettare questo emendamento per le ragioni indicate dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale del Senato. Alle considerazioni sostanziali espresse da lui, mi permetterò tuttavia di soggiungere che dei due ordini di considerazioni fatte dall'onorevole Giovanola, uno riguarda all'incomodo, l'altro riguarda all'aggravio che per mezzo di queste denunce potrebbero le Camere di commercio arrecare a quei piccoli trafficanti, che per la poca entità del traffico meritano appena di entrare nel novero dei commercianti.

In quanto al primo, veramente l'incomodo è lievissimo; e se si vuole che le Camere di commercio soddisfacciano ai fini per cui furono istituite, è necessario che presso le medesime si raccolga il maggior numero degli esercenti il commercio, non esclusi i commercianti girovaghi.

In quanto all'altro ordine delle considerazioni dell'onorevole Giovanola, vale a dire gli aggravii di tasse, ne riconosco la gravità e la opportunità.

Per parte mia, se potessi con una dichiarazione, che sto per fare, renderlo meno fermo nel sostenere il suo emendamento, ne sarei grandemente lieto.

Io posso adunque dichiarargli che non solo il Governo porrà grande attenzione prima di approvare i bilanci ed in specie le tasse speciali che vengono proposte dalle Camere di commercio, ma nell'approvarle avrà presente questo criterio; cioè che nella stessa guisa che nelle tasse dirette che si riscuotono dallo Stato vi è un certo limite, al di sotto del quale l'imposizione non scende, così trattandosi di imposte dirette in vantaggio delle Camere sia conveniente consigliare alle Camere di mettere alla lor volta un limite, non uniforme,

ma vario, a seconda delle condizioni locali. Nel caso poi che esse non lo volessero mantenere, il Governo ha facoltà dall' art. 31 della legge di obbligarle all'osservanza di un principio, della cui bontà non può il Governo dubitare, dacchè esso per sua parte lo osserva; e quindi non può disconoscere la opportunità di applicarla, quando riguarda alle Camere di commercio.

In generale poi il Governo dovrà por mente che le tasse camerali non riescano troppo gravose ai commercianti.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Sono ben lieto che la mia proposta abbia provocato la dichiarazione dell'onorevole signor Ministro, dalla quale io traggo un sicuro affidamento che nell'avvenire non si ripetano quegli sconci che io pur troppo ho dovuto deplorare vivendo in mezzo a della povera gente la quale, come dissi, si trova colpita di una tassa di cui non solo ignora la utilità, ma perfino la causa per la quale è chiamata a pagare. Sarei anche per ritirare il mio emendamento, se l'onorevole Relatore non avesse manifestato certa disposizione a qualche temperamento, se non nella forma da me proposta, almeno in altra guisa, per dispensare i minuti mercatanti dall'adempiere alle prescrizioni di questa legge.

Quantunque l'ignoranza della legge non debba iscusare nessuno, bisogna ritenere nel fatto, che una immensa quantità di minuti rivenditori ignoreranno, che siasi loro imposto l'obbligo di notificar la propria qualità di commercianti ed incorreranno nell'ammenda che viene comminata in questa legge. Non insistendo che si provveda nel modo da me indicato, piuttosto che in altra maniera, io proporrei che l'articolo primo fosse rinviato all'Ufficio Centrale acciocchè vedesse d'introdurre o in esso, od in alcuno degli articoli successivi qualche temperamento, pel quale fosse dichiarato che i piccoli esercenti non sono compresi nelle disposizioni di questa legge.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio Centrale se s'incarica della revisione dell'articolo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io sono d'accordo col l'onorevole Relatore, che il Senato può ben votare l'articolo 1, senza bisogno di attendere la discussione di qualche altro articolo,

il quale presenti più opportuna occasione per fare una proposta nel senso esposto dall'onorevole Giovanola. Innanzi tutto mi permetto notare che l'Ufficio Centrale, neppure per la bocca dell'onorevole Relatore, ha mostrato il desiderio che una modificazione abbia ad aver luogo nel senso di escludere con questa legge una classe di commercianti infimi dal pagamento della tassa, e tanto meno di esentarla dal pagamento della multa, a cui per avventura possa esser condannata, quando non avesse fatta la dichiarazione chiesta dalla legge.

Si potrà tutt'al più discutere all'articolo 5, se mai una qualche modificazione abbia ad apportarsi sulla penalità, dando maggior latitudine al magistrato che deve applicarla; ma è certo che non si può con una disposizione legislativa imporre un obbligo, senza d'altra parte stabilire una disposizione la quale applichi una pena qualsiasi a quel cittadino che vi mancasse. Quindi, lo ripeto, all'articolo 5 si potrà vedere, se occorra, in qual modo, in qual termine, in qual misura questa pena debba essere applicata, e se una distinzione si abbia a fare tra il commercio di alto traffico e quello di piccolo traffico; ma queste osservazioni delle quali dovrà discutersi all'articolo 5, non credo che debbano arrestare la votazione dell'articolo 1. Quindi io pregherei il Senato a voler votare l'articolo 1 con le accennate riserve.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Sebbene io non sia disposto a dare il mio voto a questa legge, tuttavia mi permetterà il Senato che torni, non sulle considerazioni esposte, ma sopra delle risultanze che sorgono ineluttabili dalla discussione che ebbe luogo in questa seduta.

Ieri si accennava, e non fui io che l'accennava, che, senza respingere il proposito fiscale, si diceva tuttavia che uno dei principali vantaggi od effetti della legge sarebbe stato di riconoscere coloro fra i commercianti, che avrebber potuto esser chiamati al contributo proprio di quella classe di cittadini.

Ora, vien propriamente naturale, come surge sempre per l'effetto di una causa, che comunque latente, finisce sempre per erompere, viene, dico, naturale il concetto, che si tratti precisamente di evitare il pericolo di aggravare di soverchio i piccoli commercianti. Introdotta una distinzione, manca, secondo il mio debole avviso, completamente lo scopo della legge.

Tuttavia volendo persuadermi che una qualche mutazione si possa introdurre in questo articolo, io mi preoccupo di un altro inconveniente, cioè, se noi stabiliamo un limite o nel capitale, o nel prodotto o in altro modo, qualora nascano delle divergenze, chi discuterà? Chi farà l'istanza? Chi la difenderà? Qual è il tribunale che dovrà pronunciare?

Noi sappiamo che, in materia di tributi, bisogna adire direttamente al Tribunale civile, cioè al Tribunale collegiale. Se vogliamo venire in soccorso ai piccoli commercianti, per esonerarli da un tributo che sarebbe di poche lire, vogliamo noi obbligarli ad andare in giudizio?

Ecco come gl'inconvenienti sorgono, appena dalla teorica passiamo alla pratica. Vi sarebbe forse un rimedio, uno spediente che raggiungerebbe in parte lo scopo indicato dall'onorevole Senatore Giovanola, e che non sarebbe nemmeno lontano dai concetti dell'Ufficio Centrale, vale a dire l'escludere dall'obbligo della denuncia tutti quei commercianti il cui reddito fosse talmente inferiore da non assoggettarli al pagamento della tassa per ricchezza mobile. Ma quando s'introducesse questa eccezione, la conseguenza sarebbe quella di dimostrare che il carattere di questa legge non è quale il Ministro, che l'ha proposta, ha voluto affermarlo, e quindi sarebbe tanto più necessario l'abbandonarla.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Dalle parole dell'onorevole Senatore Ferraris, mi accorgo che forse non sono stato molto felice nell'espone al Senato le mie idee. Io ho sostenuto a nome dell'Ufficio Centrale, che potevano benissimo riservarsi all'articolo 5. le osservazioni espresse dal Senatore Giovanola in quanto ai due casi da lui accennati.

Il primo, relativo a trovar modo a che in questa legge, se è possibile, e se non si voglia prender atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, a che i piccoli trafficanti non siano obbligati a pagare quelle tasse le quali ora vengono da essi pagate, a vantaggio delle Camere di commercio per far fronte alle spese occorrenti.

Il secondo: se mai si abbia a trovar modo che si nella forma, che nella sostanza le pene sancite nell'articolo 5° abbiano a dover essere

modificate nel senso esposto dall'onorevole Giovanola.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ora io sostengo che quando si tratterà del detto articolo, si potrà benissimo trattare l'una cosa e l'altra, senza che la votazione dell'articolo 1, le pregiudichi menomamente. Se dunque si ritiene, com'io ritengo, che l'articolo primo, votandolo il Senato, lascia intatta ed impregiudicata qualunque quistione, io non comprendo perchè non dobbiamo votarlo. Epperò insisto a che quest'articolo primo, tal quale esso è formolato, si voti presentemente senza fare alcuna eccezione, poichè se noi entriamo nella via delle eccezioni, per trarre la conseguenza di esimere sia dalla tassa, sia dalle pene di multa alcuni negozianti di minor conto, noi non raggiungeremo l'intento che vogliamo raggiungere, cioè di avere un elenco, un ruolo in cui tutti i negozianti siano iscritti e siano conosciuti, affine di porre in grado le Camere di commercio di adempiere agli obblighi ad esse dalle leggi imposti.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Mi permetterò d'intrattenere per brevi istanti il Senato.

Prima di tutto mi sia lecito, dopo le autorevoli parole che hanno censurato il principio della legge e la sua stessa sostanza, manifestare, a titolo di motivazione del mio voto, le ragioni per le quali con animo lieto do alla legge il mio assenso. E coll'esposizione di questi motivi accennerò le ragioni che rispondono alle obiezioni sollevate dall'onorevole Senatore Ferraris e da lui ricordate in proposito del primo articolo.

Io credo che la legge non sia da guardare sotto l'aspetto di una misura fiscale a vantaggio delle Camere di commercio. Sarebbe un troppo meschino riguardo per dovere circoscrivere in qualsiasi modo la libertà dei cittadini, imponendo loro obblighi con sanzione di pene pecuniarie.

Io credo che la legge si raccomandi per tre ordini di considerazioni, giuridiche, economiche, politiche.

Infatti, se per il codice speciale che regola le controversie attinenti al commercio, base della competenza del tribunale che lo applica è, nella maggior parte dei casi, la qualità di commerciante nell'individuo che voglia adirlo, o che vi è chiamato, parmi che una legge tendente ad accertare cotesta qualità,

a non farla dipendere dalle mutevoli contingenze per le quali ora davanti quel Tribunale s'invoca, ed ora si respinge, secondo la propria utilità; una legge intesa ad accertare chi siano gl'individui appartenenti a quest'ordine di cittadini che hanno speciali doveri e speciali diritti, sia legge di ordine pubblico, che logicamente discende dalle leggi precedenti su questa materia.

So bene come, nella mancanza di un ruolo completo ed autentico, spetti al magistrato stesso, secondo le circostanze, giudicare dell'esistenza o no della qualità di commerciante invocata o respinta; ma so pure che lo avere anticipatamente un ruolo normale di tutti coloro che la possano fondatamente invocare, o debbano non disconoscerla, sia quasi una necessità creata dallo stesso Codice di commercio.

L'ordine di considerazioni economiche per le quali il principio che informa cotesta legge ha il mio pieno assenso è facilissimo a discernere per se medesimo. Un istituto qual è quello d'una Camera di commercio, il di cui ufficio (monco oggidì, ma che speriamo vedere sempre più esteso e completo nell'avvenire) si è quello di proteggere, incoraggiare, difendere, illuminare, occorrendo, gli interessi speciali de' commercianti e industriali residenti nell'ambito della sua giurisdizione, che non abbia sotto gli occhi lo elenco di coloro sui quali e pe' quali deve operare, non potrà mai seriamente adempiere a cotesta sua missione. Non potrà invece procedere che in forza di quelle vedute generali ed astratte che spesso, in luogo di aiutare a raggiungere il fine cui mirasi, conducono a fuorviarlo.

La cognizione pratica del numero e della speciale qualità dei commercianti posti sotto la propria giurisdizione; una nozione esatta delle varie industrie e dei vari commerci, di tutte insomma le classificazioni dell'umana economica attività di cui ciascuna Camera ha la tutela e la rappresentanza, mi pare una necessità indeclinabile.

Se oggi, ad ottenere siffatta notizia, le Camere di commercio altro aiuto non hanno che le proprie indagini d'ufficio, con risultati incompleti, e talora erronei, io trovo ben giusto che la legge renda obbligatorio il facilitarle, sì che riescano intere ed esatte. Obbligare a semplicemente far manifesta la propria condizione sociale a chi, sotto tale rispetto, vi dee rappresentare e difendere, parmi il più ele-

mentare tra gli obblighi. E così solo io vedo la possibilità di quella esatta statistica, di quella precisa nozione delle industrie locali che possa bene illuminare le Camere di commercio nell'emettere i propri provvedimenti, o invocare, ove occorra, l'azione governativa a vantaggio di quelle classi delle quali ha tutela e rappresentanza.

Nell'ordine politico, la utilità del principio cui s'informa la legge presente la desumo da un concetto che, se non è del presente, sarà, secondo me, di un imminente avvenire.

Io credo che non durerà a lungo in Italia quel sistema che fonda tutta la legge elettorale sul criterio del numero. Io credo che l'Italia, e già ne dà cenni, inconsapevole forse, riformerà il criterio che informa la sua presente legge elettorale, desumendolo dalle ragioni istesse onde sorge ne' cittadini il diritto elettorale, e però dalla ragion naturale delle cose.

Gli uomini in tanto hanno diritto ad eleggere il governo della propria città, della provincia, dello Stato, non in quanto sono un numero, ma in quanto sono una *monade* sociale, un ente civile avente nella società interessi da tutelare, un possesso, o un'industria, un'appartenenza, sia pure materiale o morale.

Questo a me pare, e molti autorevoli scrittori lo riconoscono, il vero principio da cui muove il diritto elettorale; e da esso quindi dovrebbe informarsi il criterio che governa la formazione dei collegi. Cesserà fra non molto lo erroneo sistema che determina la costituzione dei collegi, non guardando che al numero inorganico degli individui, e che li spartisce e li accomuna a caso. Cotesto sistema non può dare, non darà mai altro, che quei risultati che fatalmente ha dato ne' paesi che da molti anni hanno la sciagura di subirlo.

Fate pure ristretto il numero di cotesti elettori, mercè il criterio d'una abbenza che a nulla influisce nella determinazione dei collegi: e avete il privilegio dei pochi.

Potrà, per alcun tempo, il senno e la bontà di que' pochi ovviare a' vizii radicali del sistema onde emanano; ma una lenta e costante azione della pubblica opinione condurrà man mano da cotesti ristretti collegi elettorali, inorganicamente composti, a più larghi collegi, finchè, smessa, e con relativa giustizia, l'idea d'ogni censo, si venga al suffragio universale. Ed allora da coteste inorganiche partizioni e agglomerazioni d'individui, che di collegio non hanno

che il nome, avrete più raggravato il triste effetto della loro fortuita e indigesta composizione. Da coteste accolte d'uomini, non per altro chiamati a stare insieme in una lista elettorale che per lo insignificante criterio dell'abitazione in un quartiere d'una vasta città, o in più comunelli contigui; da siffatti individui, non classificati e adunati, come la ragione vorrebbe, per le loro capacità sociali, non altro si potrà avere che l'astensione de' più, la faziosa coalizione de' pochi, e voti conformi alla babelica origine da cui derivano.

Qual meraviglia se in un medesimo collegio, così composto, si avrà oggi la elezione di un rosso incandescente, domani di un nero o di un bianco non meno incaudente? La mancanza d'un principio che veramente e praticamente accomuni quegli elettori, che formi del loro collegio un vero ente morale organico, (quale sarebbe la comunanza di ufficio o di condizione sociale) è ciò che chiarisce pur troppo quell'apparente anomalia.

Senza entrare più oltre in una quistione che non è il momento opportuno di sollevare, e che forse il Senato sarà un giorno chiamato a trattare, dirò com'io abbia ferma fiducia che in un prossimo avvenire l'Italia ritornerà al principio che fa delle professioni, dei possessi, delle industrie, e d'ogni comune capacità sociale, i veri collegi elettorali.

Un movimento, della cui meta essa medesima è forse inconsapevole oggi, ne dà chiari g'indizi. Laddove prima era moda biasimare le associazioni per classi; dove prima era bieca ragion di Stato il combatterle, oggi si vedono spontaneamente i cittadini mirare a classificarsi per le loro professioni, pe' loro comuni speciali interessi; si vede il Governo favorirne le rappresentanze costituite; creare le Camere di agricoltura; generalizzare la istituzione delle Camere di Commercio; e riconoscere o riordinare altre siffatte, per le quali man mano, dovunque è un distinto collettivo sociale interesse, si vedrà sorgere una speciale costituita rappresentanza.

In cotesta tendenza, ripeto, io vedo la possibilità di benefiche riforme organiche che mutino da cima a fondo il nostro elettorale sistema.

Ora, il giorno in cui siffatte riforme saranno riconosciute opportune e prevarranno, chi può disconoscere, come sotto l'accennato riguardo, più che utile, sia indispensabile ogni provve-

dimento che miri a una completa anagrafe d'ogni classe sociale?

La legge adunque che abbiamo in esame adempie, innanzi tutto, a un bisogno creato dallo stesso Codice di commercio, o per lo meno ne rende meno incerta l'applicazione in ordine alla competenza del tribunale che dal commercio s'intitola. Essa fornisce alle esistenti Camere di commercio la possibilità di esercitare una pratica concludente azione a beneficio di quegli interessi de' quali son destinate ad aver tutela e rappresentanza. Risponde a quel progressivo movimento che conduce la nostra società a riformarsi sul liberale e conservatore principio degli interessi costituiti. Essa adunque deve avere, com'ha, il mio pieno assenso, e non dubito che lo avrà dal Senato.

Guardata da questo punto di vista, non dal gretto principio fiscale a vantaggio delle Camere di commercio, non è possibile trovare un motivo per cui si debba fare esenzioni dalla imposta denunzia. La notizia, cui mira la legge, vuole essere esatta e completa.

Ogni Camera di commercio ha da avere sotto gli occhi tutti i suoi commercianti, non perchè veda in essi la materia imponibile, ma perchè sappia quali e quanti sono coloro i di cui interessi deve tutelare e proteggere.

Certamente hanno gravissimo peso le osservazioni fatte dal Senatore Giovanola. Volere aggravare la mano sopra un misero industriale, il quale appena abbia tanto da campare la vita, sarebbe certamente cosa incomportabile. E bene all'uopo rispondeva, consentendo in massima, il signor Ministro. Nel modo stesso che in taluna legge delle imposte dello Stato vi ha un limite al di sotto del quale non si scende a tassare, così potrebbe stabilirsi cotesto limite a vantaggio delle più infelici classi dell'industria. Ma il luogo opportuno di cotesta eccezione non mi pare esser debba l'articolo primo della legge in discussione, questa non mirando che a dare gli elementi esatti di una statistica. È nella legge delle Camere di commercio presente, o in una riforma di essa, e sotto la rubrica delle tasse che possono imporre esse Camere, il luogo opportuno a statuire il limite al di sotto del quale non sia permesso applicarle.

Ma, se la presente non è occasione opportuna per soddisfare al nobile e giusto desiderio espresso dall'onorevole Giovanola, sarei ben lieto se fin d'ora si volesse trovare il modo con

cui poter sancire la chiesta limitazione; non dirò proponendo un'aggiunta, o modificazione all'articolo che si discute, ma proponendo, e ne prego il Ministro, un provvedimento legislativo che modifichi in ciò la legge esistente sulle Camere di commercio.

E poichè ho la parola, mi prendo la libertà di far notare all'egregio signor Ministro proponente come nel 2. paragrafo dell'articolo 1. parmi ci sia, o almeno apparisce poterci essere, una ommissione. Io trovo che l'articolo 5. dove parla di ritardata denunzia, infligge l'ammenda o la multa al *commerciante*, alla *ditta commerciale*, e *società*. Nel secondo paragrafo invece dell'articolo 1, dove si parla dell'obbligo delle notificazioni, non si fa cenno che di *Ditta* o *Società*. Comprendo bene che sotto il nome *Ditta*, può anche comprendersi la casa di commercio o di industria d'un solo individuo; ma quando la stessa legge in un articolo enuncia: *Ditte*, *Società*, *Commercianti*, ed in un altro non parla che di *Ditte* e *Società*, facilmente potrebbero sorgere dubbi, che è bene anticipatamente chiarire, adottando un'unica dicitura.

Prego pertanto l'Ufficio Centrale a voler accogliere quest'osservazione, e a trovar modo, dove lo creda, di porre in più chiara armonia le espressioni dell'articolo 5. e del secondo paragrafo dell'articolo 1., togliendo nell'uno, o supplendo nell'altro la parola *commercianti*.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Relatore ha la parola.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale conviene pienamente colle idee esposte dall'onorevole proponente; ma egli stesso ha già indicato che non è questo il luogo in cui si possa provvedere per esentare dalla tassa quei negozianti, che per la piccolezza del loro commercio meritano veramente tutti i riguardi del legislatore.

E non viene di conseguenza, dacchè quei negozianti meritano un riguardo del legislatore, che si abbia da respingere una legge, la quale prescrive puramente e semplicemente l'obbligo che essi hanno di denunziare i loro commerci, perchè la statistica dei commercianti è necessaria per ben altri scopi più utili, come ben osservava l'onorevole proponente, che quello di far loro pagare le tasse di cui abbisognano le Camere di commercio.

Ciò premesso, io dichiaro altresì, a nome anche dell'Ufficio Centrale, di accettare l'aggiunta che l'onorevole proponente ha proposto di fare all'art. 5, redigendo.....

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. All'art. 1.....

Senatore PLEZZA, *Relatore*..... redigendo l'articolo 1 con queste parole: « La stessa notificazione sarà obbligatoria per ogni nuovo commerciante, Ditta o Società. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale, accetterebbe la proposta fatta dall'onorevole Plezza, di aggiungere all'alinea dell'art. 1. le parole per ogni nuovo commerciante ditta o società, ecc.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io pure dichiaro, al pari dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che acconsento in quest'aggiunta all'alinea dell'art. 1., in guisa, che sia detto all'infuori d'ogni dubbio, che non solo ogni nuova ditta e società deve fare questa notificazione, ma anche ogni nuovo commerciante.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Errante ha la parola.

Senatore ERRANTE. Poichè siamo ai piccoli emendamenti, trovo che in questo stesso comma si prescrive ai Commercianti, Ditte e Società di fare la loro notificazione quindici giorni prima che entrino in esercizio.

Questo termine di quindici giorni prima che entrino in esercizio, pare a me che non sia giustificato da nessuna necessità, e che talvolta potrebbe riuscire vessatorio.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

Senatore ERRANTE. Si tolga il termine di quindici giorni e si dica soltanto che si debba fare la notificazione prima di entrare in esercizio.

Con ciò credo che si consegua lo scopo che il legislatore si propone, senza frapporre un ostacolo che può talvolta riuscire nocivo agli interessi di chi intende impiantare un ramo di commercio, ed abbia tutto in pronto, ove si obblighi a lasciare oziosamente trascorrere il termine di quindici giorni, col pericolo in caso di trasgressione, di vedersi applicare le pene prescritte dall'articolo quinto dell'ammenda o della multa.

PRESIDENTE. Il Senatore Errante propone che nell'alinea dell'articolo 1° si tolgano le parole: *Quindici giorni*, e si dica semplicemente: *do-*

avranno farla prima che entrino in esercizio.

Ora ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. È mestieri che il Senato sappia che codesta questione già era, se non nei termini precisi del Senatore Errante, stata fatta negli uffici quando si esaminò il primo articolo di questo progetto di legge, a proposito di sopprimere il termine dei 15 giorni, e fu ritenuto che il termine dovesse rimanere. Ma allora si guardò la questione solo sotto l'aspetto delle *nuove ditte e società*; una volta però che si aggiungano anche i *commercianti*, è naturale che non si possa prescrivere a costoro questo termine di 15 giorni, epperò l'Ufficio Centrale è d'accordo coll'onorevole Senatore Errante su questo punto.

Io non aggiungo altre parole a quelle che ha dette il Senatore Errante, talchè si potrebbe l'emendamento formulare in questi termini: che la stessa notificazione sarà obbligatoria per ogni nuovo commerciante o nuove ditte o società, e queste dovranno farla 15 giorni prima che si mettano in esercizio. Onde è chiaro che il detto termine sia applicabile esclusivamente alle nuove ditte o società in modo che ne restino esclusi i commercianti.

PRESIDENTE. Il Senatore Errante accetta?

Senatore ERRANTE. Non accetto la proposta della Commissione e ne dirò brevemente le ragioni: l'essersi aggiunta la parola *commercianti* non muta l'ordine delle mie idee; quella parola doveva aggiungersi necessariamente alle disposizioni dell'articolo 1. poichè si era parlato di Società e commercianti nell'articolo 1. e se se ne discorreva anche nell'articolo 5. era necessità logica, che se ne parlasse anche nel comma dell'art. 1.; però il mio dubbio sorse prima, anche nel modo come era redatto l'articolo, perchè non trovava nessuna ragione per le Ditte e le Società per cui questa dichiarazione debba precedere di 15 giorni, nè più nè meno.

L'onorevole De Filippo ha detto, che questo formò oggetto di esame e discussione nell'Ufficio Centrale, ma non spiegò per quali ragioni venne adottato il termine di 15 giorni e come questo termine sia assolutamente necessario per lo scopo che si propone la legge di conoscere i commercianti; tutte le volte che essi prima di cominciare le loro operazioni siano obbligati a fare la dichiarazione, se ciò avvenga quindici, otto, o tre giorni prima, non monta; se si dovessero eseguire talune operazioni preventive allora si vedrebbe la necessità del

termine, ma siccome non si deve far altro che una semplice dichiarazione non è questa plausibile ragione, perchè sia assegnato un termine qualunque.

Ciò potrebbe impedire l'attività di molte società e commercianti, che sieno già pronti ad intraprendere i loro traffichi, e così si verrebbe a creare un ostacolo non giustificato dalla prudenza. Per queste ragioni, senz'altro, credo che la regola assoluta che la dichiarazione si faccia prima che si apra il commercio è sufficiente per soddisfare il voto della legge.

PRESIDENTE. Procedendo per ordine domanderò al Senatore Giovanola se insiste nella sua proposta. Essa è concepita come segue:

« Le Società commerciali ed i commercianti aventi un fondo non inferiore a lire 50,000 dovranno notificare, ecc. » In seguito il proponente Senatore Giovanola ha dichiarato di riferirsi a ciò che l'Ufficio Centrale avrebbe creduto di proporre. Essendosi l'Ufficio Centrale dichiarato contrario al rinvio, interrogo il Senatore Giovanola se insiste nel proposto emendamento.

Senatore GIOVANOLA. Sta infatti, come diceva l'onorevolissimo Presidente, che io aveva subordinatamente proposto che l'articolo primo fosse rinviato all'Ufficio Centrale; ma specialmente dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Senatore Perez, mi compiaccio maggiormente di aver presentato il mio emendamento, il quale ha suscitato questa discussione che non sarà certo inutile per le conseguenze che potrà avere questa legge. Lo scopo della mia proposta era quello di ovviare alle enormità che ridondano a danno di molti miserabili cittadini dalla esagerata estensione delle tasse imposte per le Camere di commercio; le promesse fatte dal signor Ministro e le dichiarazioni degli onorevoli colleghi nel senso che si debba provvedere, o quivi o altrove, a far cessare il lamentato disordine, hanno raggiunto lo scopo della mia proposta, per cui di buon grado io la ritiro.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore PLEZZA, *Relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale io dichiaro di accettare le variazioni proposte dall'onorevole Senatore Errante, di modo che questo alinea risulterebbe così redatto: « La stessa notificazione sarà

obbligatoria per ogni nuovo commerciante, Ditta e Società, e dovranno farla prima che entrino in esercizio. »

PRESIDENTE. Leggo la prima parte dell'articolo 1.

« Le Società commerciali ed i commercianti devono notificare il proprio esercizio alla Camera di commercio ed arti quando hanno domicilio nel Comune ove essa ha sede, o, in caso diverso, al Sindaco del luogo di loro residenza, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge e nel modo che sarà prescritto dal regolamento. »

Chi approva questa prima parte, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo il primo capoverso:

« La stessa notificazione sarà obbligatoria per ogni nuovo commerciante, nuova Ditta o Società; e dovranno farla prima che entrino in esercizio. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo il secondo capoverso:

« Il Sindaco appena ricevuta la notificazione, la trasmetterà alla Camera di commercio. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Rileggo ora l'intero articolo colle modificazioni introdotte:

« Art. 1. Le società commerciali ed i commercianti devono notificare il proprio esercizio alla Camera di commercio ed arti quando hanno domicilio nel Comune ove essa ha sede, o, in caso diverso, al Sindaco del luogo di loro residenza, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge e nel modo che sarà prescritto dal regolamento.

» La stessa notificazione sarà obbligatoria per ogni nuovo commerciante, nuova Ditta o Società, e dovranno farla prima che entrino in esercizio.

» Il Sindaco appena ricevuta la notificazione la trasmetterà alla Camera di commercio. »

Chi approva l'intero articolo così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Le notificazioni saranno sottoscritte da coloro che hanno la rappresentanza della Ditta o della Società, e conterranno:

» 1. Il nome dalla Ditta o della Società e quello delle persone che la compongono;

» 2. Un estratto in forma legale dell'atto che ha dato origine alla ragione sociale;

» 3. L'indicazione del genere di commercio;
» 4. L'indicazione del luogo o dei luoghi dove viene esercitato. »

È aperta la discussione sull'articolo secondo. Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Una volta che si sono aggiunti i commercianti, bisogna provvedere in quanto ad essi al modo in cui devono fare la denuncia.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Nell'articolo si dice: « 1. Il nome della Ditta o della Società ecc. » Bisognerebbe naturalmente come conseguenza della modificazione fatta al secondo comma dell'articolo 1, dire: « Il nome del commerciante della Ditta, o della Società e quello delle persone che la compongono. »

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti con quest'aggiunta:

« Le notificazioni saranno sottoscritte da coloro che hanno la rappresentanza della Ditta o Società, e conterranno:

» 1. Il nome del commerciante, della Ditta o della Società, e quello delle persone che la compongono;

» 2. Un estratto in forma legale dell'atto che ha dato origine alla ragione sociale;

» 3. L'indicazione del genere di commercio;
» 4. L'indicazione del luogo o dei luoghi dove viene esercitato. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni dovranno presentare a tutte le Camere di commercio, nella cui giurisdizione hanno sedi, succursali o agenzie, una copia del loro statuto.

» Questa copia sarà autenticata dalla Camera di commercio del luogo ove hanno la loro sede centrale, o da quella presso la quale fu fatta la notificazione. »

(Approvato.)

« Art. 4. Dovranno essere notificate nel termine di un mese le mutazioni che accadano nelle condizioni di fatto indicate all'art. 2. »

(Approvato.)

« Art. 5. In caso di omessa o ritardata denuncia, il commerciante, la Ditta commerciale, o Società verrà punita con ammenda di lire 50 o con multa estensibile a lire 250. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Parlando ieri nella discussione generale premisi l'esposizione di un concetto che io aveva intorno all'articolo 5; ed accennai chiaramente che io intendeva di proporre al Senato una modificazione notevole della sanzione penale, che è in questo articolo.

Così come suona l'articolo, specialmente considerando che l'obbligazione del fare la denuncia riguarda anche il piccolo commercio, per verità un minimo di pena od ammenda di 50 lire parmi essere esorbitante; in molti casi potrebbe pure questa pena essere sporzionata ai mezzi e alle forze del disgraziato che ne sarebbe colpito; e d'altra parte pei piccoli commercianti più che pegli altri è probabile che, non la mala fede, ma l'ignoranza li abbia resi inosservanti dei loro doveri.

Accennai ieri che la sanzione penale proposta con questo articolo quinto era più mite che non quella che accompagnava una simile legge nelle provincie già soggette all'Austria; nondimeno ritengo, meglio considerate le cose, essere ancora troppo grave. Perciò esplicando il concetto che fin da ieri ebbi l'onore di esporre, con una lievissima mutazione di forma nell'articolo quinto del progetto di legge, proporrei che invece di dire nell'ultima parte dell'articolo « verrà punita con ammenda di lire 50 o con multa estensibile a lire 250 si dicesse: verrà punita con ammenda da lire 1 a 50 o con multa estensibile a lire 250 »; nel qual caso la multa comincierebbe da 51 lira per andare fino a 250; e l'ammenda comincierebbe a una lira per salire fino a 50.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole signor Ministro a volermi fare avere in iscritto la modificazione che propone.

Rileggo adunque l'articolo quinto colla modificazione.

« In caso di omessa o ritardata denuncia, il commerciante, la ditta commerciale, o società verrà punita con ammenda da lire una a 50 o con multa estensibile a lire 250. »

Pongo ai voti....

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. In parte l'onorevole Mini-

stro ha previste talune riflessioni che voleva sottomettere al Senato, ma veramente sarei rimasto più contento se l'articolo si fermasse dopo le parole « verrà punito con l'ammenda » togliendo le parole « con multa estensibile a lire 250. »

Prima di dire brevemente il perchè di questo mio emendamento, debbo fare osservare che le parole *in caso di omessa o ritardata denuncia*, che stavano bene quando vi era il termine dei 15 giorni, non stiano esattamente bene adesso.

Nell'articolo ove è detto che si può far sempre la denuncia prima di aprire il negozio, non si tratta più dei 15 giorni; quindi basterebbe dire « in caso di omessa denuncia » e togliere la parola *ritardata* che si riferiva al termine di 15 giorni di cui nell'articolo primo; sicchè dicendo *in caso di omessa denuncia il commerciante, la ditta commerciale o società verranno puniti coll'ammenda*: parmi che si adempia interamente al volere del legislatore e si raggiunga il suo scopo.

Ma l'oggetto per cui ho domandato la parola si è invero, perchè vedo nello stesso articolo confuse insieme pene di polizia e pene correzionali.

La multa suppone un delitto, l'ammenda invece una semplice contravvenzione agli obblighi imposti. Ora per la natura stessa della legge che si discute, io credo che noi dobbiamo limitare la pena alla semplice ammenda. Che cosa prescrive la legge? Dà l'obbligo a ciascuno di denunciare la sua qualità di commerciante: si è detto che lo scopo di questa legge si è di avere denunce esatte; se si omette quest'obbligo (al quale provvedono anche le Camere di commercio iscrivendo d'ufficio i nomi dei commercianti), non si tratta che di semplici omissioni, per le quali secondo i principii generali del Codice penale, si stabiliscono le ammende o pene di polizia; ma quando volete applicare la multa supponete un altro ordine d'infrazioni dolose, che costituiscono non più una contravvenzione, ma un delitto.

Voi dite, di ammenda o di multa, e così date facoltà al magistrato nell'applicare la legge, di mutare l'indole del reato; potrebbe darsi benissimo che un Giudice nell'applicare la legge infliggesse al commerciante a suo libero arbitrio l'ammenda o la multa perchè non ha nessun limite o criterio, determinato dalla legge: voi avete data questa latitudine insciente il Magistrato, ed egli, senza violare la legge, se

ne può valere nella applicazione della pena mutando in contravvenzione il delitto, o viceversa.

Ora se vi sembra equo che pel commerciante che incorra in una omissione, talvolta involontaria, la pena sia dell'ammenda, perchè anche può trovarsi in condizione di fortuna poco prospera, come mai affidate al Magistrato la facoltà di potergli applicare la multa?

Secondo il mio modo di vedere, sia per la natura stessa del reato che si commette, che non è, replico se non la infrazione di un obbligo della specie di quelli che si puniscono con pene di polizia; sia ancora per determinare con questa legge l'indole del reato che s'intende punire, una tale incertezza o confusione non è ammissibile.

Forse i giudici si limiteranno ad applicare l'ammenda, pena sufficiente affinchè ogni commerciante faccia la dichiarazione prescritta da questa legge, ma potrebbero applicare una pena d'indole diversa infliggendo la multa; e ciò per un fatto identico che nel tempo stesso si vuole rappresentare co' caratteri della contravvenzione e del delitto.

PRESIDENTE. Favorisca l'onorevole Senatore Errante di far passare al banco della Presidenza la sua proposta in iscritto.

Senatore **ERRANTE.** La mia proposta è semplicissima, dove l'articolo dice: *sarà punite coll'ammenda da 1 a 50 lire* mi fermo, e soprimo le parole, con multa estensibile a L. 250.

Senatore **IMBRIANI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **IMBRIANI.** Io non solamente entro nel concetto espresso dall'onorevole Senatore Errante riguardo alla soppressione delle parole da lui proposte, ma vorrei che non si parlasse di cifre e si dicesse semplicemente ammenda.

Senatore **ERRANTE.** Acconsento. L'ammenda è definita dalla legge; il magistrato poi applicherà la pena che crederà conveniente.

Senatore **PLEZZA, Relat.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Plezza, Relatore.

Senatore **PLEZZA, Relatore.** L'Ufficio Centrale mantiene la redazione dell'articolo quale si trova, salvo l'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro, cioè che l'ammenda sia da lire 1 a 50.

I motivi che determinano l'Ufficio Centrale a mantenere la redazione come si trova, sono i seguenti: non si può accettare l'emenda-

mento proposto dall'onorevole Errante, di togliere la parola *ritardate*, perchè ne verrebbe di conseguenza che quando un commerciante si accorgesse che si sta per metterlo in ammenda, o in multa, facesse la dichiarazione tardiva, dopo di aver già cominciato l'esercizio del suo commercio, egli non sarebbe più nel caso di omessa dichiarazione, e per dichiarazione omessa non potrebbe più essere punito; mantenendo invece nella legge la parola *ritardata* egli potrebbe e meritamente essere sottoposto a pena per il ritardo, perchè non l'ha fatta nel tempo in cui doveva farla.

Mantiene poi la redazione dell'articolo come si trova, anche per riguardo alla multa, perchè dall'omissione di questa dichiarazione ne possono venire anche maliziosamente gravissime conseguenze negli interessi dei terzi, e non ha l'Ufficio Centrale il timore che ha mostrato avere l'onorevole Senatore Errante, che questa multa possa essere male applicata perchè l'applicazione deve dipendere dal giusto criterio dei magistrati, i quali non applicheranno la multa, preferendola all'ammenda, se non quando trovino motivi sufficienti di demerito nel delinquente per tale aggravio di pena.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale, come ripeto, mantiene la redazione tale quale si trova nel progetto, salvo l'emendamento fatto dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io sorgeva solamente per dire che dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, sarebbe una superfluità, che io pigliassi la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Errante ha la parola.

Senatore **ERRANTE.** Nel Codice penale si applica la pena secondo l'indole del reato.

Per le contravvenzioni vi ha l'ammenda, o gli arresti: pei delitti il carcere o la multa. Qui invece vi hanno insieme due penalità per unico identico fatto, che suppongono contravvenzione e delitto.

Ora io chiedo: In virtù di quale norma o criterio i Magistrati potranno applicare pene d'indole diversa, per la identica colpa?

È antico aforisma che pessima è quella legge che lascia molta latitudine ai giudici: ma qui vi ha di più, si accorda la latitudine, e si confondono i criterii legislativi.

Ma veramente nella specie nostra si tratta

di una di quelle colpe che hanno il carattere della frode, e che perciò costituisce il delitto? Non è possibile che ci sia, non si tratta che dell'ommissione di una formalità, a cui si provvede d'altronde dalle Camere di commercio di ufficio; è dunque una semplice contravvenzione.

Nel Codice penale si passa dalle pene di polizia alle pene correzionali, ed anche alle pene criminali; ma non già per lo stesso fatto e nelle identiche circostanze, ma per condizioni aggravanti; così il furto semplice è punito col carcere pena correzionale; ma se è qualificato pel mezzo, pel tempo, per la persona, assume allora un carattere più grave, diviene crimine, e si punisce per queste circostanze aggravanti con una pena di natura più grave.

Or che direste se il Legislatore avesse prescritto: il furto semplice sarà punito col carcere o con la reclusione?

E le conseguenze sono ben gravi, anche avuto riguardo alle recidive, che aggravano le pene.

L'ammenda è dunque sufficiente, è la sola che corrisponda all'indole del reato, che non è altro se non una semplice omissione, e perciò una contravvenzione, e basta da sè, senza confonderla con altra pena non solo più grave ma di carattere del tutto diverso e che suppone il dolo o la frode.

Senatore DE FILIPPO. Sono dolente di esser di un avviso contrario a quello espresso dall'onorevole mio collega Errante, ma sventuratamente non posso farne a meno, tanto per la prima quanto per la seconda parte del suo emendamento. L'ufficio Centrale insiste a che le due parole *omessa* o *ritardata* (la denuncia) restino nell'art. 5., perchè entrambe hanno la loro ragione di essere, potendo accadere benissimo che una denuncia si ritardi o si ometta del tutto.

Pregherei l'onorevole Errante di dirmi se non si possano verificare questi due casi:

1. Che un commerciante lasci passare il tempo opportuno per fare la sua denuncia, e che la faccia due o tre mesi dopo. In questo caso, egli è chiaro che non può dirsi *omessa* la denuncia, ma *ritardata*.

Vuole l'onorevole Senatore Errante assolvere da ogni responsabilità questo negoziante il quale non ha adempiuto all'obbligo della legge in tempo utile? Dunque la parola *ritardata* ha la sua pratica applicazione.

2. Che un altro commerciante non faccia

mai la denuncia richiesta, ed eserciti intanto regolarmente la sua industria, e pria che adempia al suo obbligo, sia deferito all'autorità giudiziaria dalla quale venga condannato: diremo anche che si tratti di una denuncia ritardata, quando cotesta denuncia non ha avuto mai luogo? Ecco come in questo secondo caso è applicabile la parola *omessa*.

A me sembrano adunque indispensabili queste due parole *ommissione* e *ritardo* di denuncia, e mi pare che per l'applicazione di questa legge sia necessario che siano mantenute nell'articolo.

Vengo alla seconda parte dell'emendamento. L'onorevole Errante, ad occasione di questa legge, solleva una questione giuridica, proponendo che abbiassi la pena a ridurre a sole lire 50; poichè, egli dice, qui si tratta di semplice contravvenzione, epperò aggiungendo la multa sino a lire 250, voi trasformate la contravvenzione in delitto, perocchè la multa non si applica che ai delitti.

Ma noi non abbiamo affatto chiamato *delitto* la mancanza della denuncia; noi abbiamo considerato che in questa legge, tutta speciale, la responsabilità di coloro che devono osservarla può essere più o meno grave, e può dar luogo a pena più o meno grave, e per ciò abbiamo creduto opportuno dare al magistrato una certa latitudine perchè possa applicarla secondo i casi. Si potea ben dire: ad una pena pecuniaria da lire 2 a lire 250, ma si è voluto usare un linguaggio tecnico, per così dire, il linguaggio del Codice penale, il quale chiama *ammenda* la pena che si arresta al pagamento di lire 51; e *multa*, quando si tratti di una somma maggiore.

Guardata sotto quest'aspetto la disposizione dell'articolo 5., io spero che l'onorevole Errante vorrà essere d'accordo coll'Ufficio Centrale. Nè creda l'onorevole Errante che questa pena, portata sino a lire 250, sia troppo grave, perocchè questa somma costituendo il *maximum* di essa, non sarà applicata che in qualche caso straordinario, e a danno di qualche Ditta o Società, e giammai contro un piccolo commerciante.

Per queste ragioni, senza tediare più oltre il Senato, spero che egli vorrà approvare l'articolo come è stato modificato dal signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma il Senatore Errante ha già

parlato due volte, quindi io non posso accordargli la parola, che il regolamento gli vieta, se il Senato non gliela concede.

Senatore **ERRANTE**. Non voglio più discorrere, desidero solo fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Se il Senato gliela concede, io sono ben lieto di dargli la parola.

Voci. Parli, parli!

Senatore **ERRANTE**. Io non voglio abusare della pazienza del Senato; conosco il proverbio che dice: « Se la parola è d'argento, il silenzio è d'oro; » farò una semplice dichiarazione ed è questa; che in quanto alla parola *ritardata*, credo che possa restare per questa sola ragione, cioè, perchè di termini si parla nel primo comma dell'art. 1. in cui si dice che nel termine di due mesi si dovrà fare l'elenco delle Ditte o Società già esistenti; ora siccome c'è un termine nella prima parte dell'art. 1. aderisco anch'io, epperò ritiro l'emendamento per la soppressione della parola *ritardata*.

Non aggiungo altro in quanto all'altro emendamento in cui insisto, che il dirsi ammenda o multa, non è una distinzione capricciosa e senza determinato valore; è il Codice penale che classifica la multa e l'ammenda; e nell'articolo secondo delle disposizioni preliminari del Codice penale sta scritto: che il reato, che la legge punisce con pene correzionali è un delitto, mentre quello che la legge punisce con pene di polizia, è una contravvenzione, la multa suppone dunque un delitto, l'ammenda invece una semplice contravvenzione; e non può nè deve lasciarsi in arbitrio de' giudici il determinare, se sia delitto o contravvenzione, l'identico fatto, cioè, l'aver trascurato la dichiarazione prescritta dalla legge, che non è se non una semplice omissione, la quale non ha nè può aver mai i caratteri distintivi e caratteristici del delitto, che suppone l'animo fraudolento.

Ma su ciò ho detto quanto basta: giudichi ora il Senato.

PRESIDENTE. Insistendo il Senatore Errante nella seconda parte del suo emendamento, vale a dire nella soppressione delle parole: *o con multa estensibile a lire 250*, rileggo l'articolo 5 fino a queste parole coll'emendamento proposto dall'onorevole Ministro ed accettate dall'Ufficio Centrale.

« Art. 5. In caso di omessa o ritardata denuncia, il commerciante, la Ditta commerciale

o Società verrà punita con ammenda da lire 2 a 51. »

Senatore **IMBRIANI**. Parmi si debba la cifra limitare a lire 50, non essendovi ammenda superiore.

Senatore **LAUZI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAUZI**. Ho chiesto la parola unicamente per avere uno schiarimento dalla gentilezza dell'Ufficio Centrale.

Io desidero sapere se in quest'ultima disposizione è implicita anche la facoltà nelle Camere di Commercio di inserire quel commerciante, o Ditta commerciale, o Società che avesse omessa la denuncia, poichè se non fosse lecita questa iscrizione d'ufficio, una volta che si è scoperta l'esistenza d'un esercizio senza la debita denuncia, potrebbe questa inosservanza della legge diventare una speculazione; infatti potrebbe benissimo darsi che qualcuno preferisse pagare la multa di lire 250, per risparmiare quella di lire 500, che forse gli toccherebbe a titolo di sua quota d'imposta.

Io domando per conseguenza, se questo concetto dell'iscrizione d'ufficio sia implicito nell'attuale articolo, e, se mai poi vi fosse il bisogno di esprimerlo, pregherei egualmente la compiacenza dell'Ufficio Centrale a formulare un'aggiunta in questo senso.

Senatore **PLEZZA, Relatore**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PLEZZA, Relatore**. La facoltà di iscriverlo d'ufficio, è data nella legge sulle Camere di commercio, le quali avendo l'obbligo di fare la statistica dei commercianti senza che avessero i negozianti l'obbligo di fare la denuncia, hanno in conseguenza il diritto di inscrivere d'Ufficio in quella statistica, ed è per aiutarle a ben adempiere quell'obbligo, che si propone l'attuale legge sulle denunce. Appare da ciò, che sarebbe superfluo e fuor di luogo il ripetere in questo progetto di legge tale facoltà che già hanno.

PRESIDENTE. È soddisfatto il Senatore Lauzi di questa dichiarazione?

Senatore **LAUZI**. Mi dichiaro soddisfatto dal momento che l'Ufficio Centrale non ha dubbi in proposito; volevo solo osservare che la legge sulle Camere di commercio non può riferirsi alle notificazioni, il cui obbligo è stabilito soltanto dalla legge attuale.

Del resto, io non cercava che uno schiarimento.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
È lodevole la sollecitudine dell'onorevole Senatore Lauzi; ma l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha già dimostrato che le Camere di commercio avendo l'obbligo di formare l'elenco dei commercianti, non può nascer dubbio che esse abbiano la facoltà di portare una ditta commerciale in un elenco; in generale poi quando una cosa non è vietata si può fare. L'iscrivere nell'elenco dei commercianti colui che non abbia curato la denuncia, entra negli uffici della Camera di commercio; quindi credo che l'onorevole Lauzi possa star tranquillo: il sospetto che le Camere di commercio non possano d'ufficio noverare nel registro i commercianti o le ditte che non abbiano adempiuto al dovere della denuncia non può sorgere, o sorto, sarebbe immantinente delegato.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Ho domandato la parola per far notare come, dopo quanto ha dichiarato l'onorevole signor Ministro, e quanto per altro era implicito nella legge costitutiva delle Camere di commercio, non resti dubbio sulla facoltà che hanno esse Camere di inscrivere d'ufficio. E questa facoltà appunto sta sempre più a rafforzare l'opinione espressa dall'onorevole Senatore Errante, contro la sanzione d'una multa.

Trattandosi che la imposta dichiarazione non è che un sussidio, un'agevolezza che vuolsi data alla iscrizione autorizzata d'ufficio, la omissione di tale dichiarazione mal potrebbe elevarsi all'importanza di delitto, come presuppone la sola idea dell'esser passibile di multa. Io quindi mi associo alla mozione dell'egregio mio amico Senatore Errante.

La pena d'una multa, ripeto, trasnatura l'indole della legge; e da una semplice misura intesa a formare un'esatta statistica fa sorgere l'idea, erronea di certo, ma pure spontanea, che voglia mirarsi a intendimenti fiscali.

Nè si obietti che, trattandosi di un obbligo imposto non solo ai piccoli commercianti, ma pure alle Ditte e Società commerciali, l'ammenda potrebbe per queste essere un assai debole freno, e talora simile a nulla. A ciò rispondo che per i grossi negozianti sarà pur nulla la multa di lire 250 cui andrebbero in-

contro. Donde la conseguenza che, se inutile in taluni casi può riuscire o l'ammenda o la multa che sia, è in tutti i casi certo l'effetto che quest'ultima riesce trasnaturante l'indole della legge. Però, associandomi all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante, insisto con lui perchè sia tolta l'ultima parte riguardante la multa.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Chiedo scusa al Senato se dico ancora qualche altra parola in questa questione; perchè veramente mi ha colpito non poco il sentire che noi vogliamo snaturare l'indole della legge. Eppure noi abbiamo molte di queste leggi, come, per esempio, quella sulla ricchezza mobile, senza che siasi mai detto di averne snaturata l'indole, e tanto meno il concetto onde parte il Codice penale, nella definizione de' reati nella scala delle pene, distinguendo il reato in crimine, delitto e contravvenzione, ed applicando ad essi rispettivamente una pena criminale correzionale o di polizia.

Ripeterò quello che ho già detto, che qui si tratta di una legge speciale, la quale contempla obblighi speciali, le cui trasgressioni vogliono punire con una pena pecuniaria da L. 2 a 250; epperò non possiamo andare colla regola del Codice penale; tanto più poi che gli onorevoli preopinanti sanno che questa distinzione di crimini, di delitti e di contravvenzioni ormai comincia a ritenersi affatto arbitraria, e si cerchi piuttosto di applicare la pena secondo la qualità dei reati senza entrare in alcuna distinzione.

Io prego l'onorevole Senatore Errante e l'onorevole Senatore Perez, a rammentarsi i molteplici lavori, e le discussioni delle Commissioni che han preparato il nuovo Codice Italiano per convincersi dell'esattezza della mia affermazione.

Ma è inutile insistere su questo. Siamo noi forse in una legge che ha affinità col Codice penale, e con le sue distinzioni? Noi, o Signori, siamo a discutere una legge eccezionale, e molte volte il Parlamento ad occasione di questa specie di leggi ha confuso l'ammenda e la multa in una sola pena, quando si è trattato di mancanza di denunce o di dichiarazioni obbligatorie. Ora, perchè questa difficoltà nel caso in esame?

Io non posso accettare il ragionamento dell'onorevole Perez, quando dice: siano 50 lire,

siano 250, per i negozianti ricchi sarà sempre lo stesso.

Ma se domani, per esempio, io debbo applicare al Barone Rothschild una pena pecuniaria eleverò questa pena ad un milione di multa perchè è Rotschild? Non si è mai stabilita una spesa sull'elemento esclusivo del patrimonio che possiede un individuo; anzi, io darei minore pena ad una Ditta, se la sua negligenza fosse meno grave di quella commessa da un piccolo negoziante.

Bisogna mantenere la proporzione segnata dall'articolo in esame, per i casi diversi che si possono verificare, di maggiore o minor negligenza, di ritardo o omessa denunzia, tenendo pur conto, ma non esclusivamente, della qualità del commerciante, e della quantità ed importanza del suo commercio.

È questa la ragione unica per la quale l'Ufficio Centrale è stato spinto a sostenere l'art. 5 nel modo proposto dal signor Ministro. Del resto, il Senato sarà il giudice di questa questione, ma da parte dell'Ufficio Centrale, io lo prego ad approvare l'articolo senza altra modificazione.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte dell'articolo, per metterla ai voti.

« In caso di omessa o ritardata denunzia il Commerciante, la Ditta commerciale, o Società, verranno puniti con ammenda da lire 2 a 50. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti la seconda parte: *o con multa estensibile a lire 250.*

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo intero :

« Art. 5. In caso di omessa o ritardata denunzia, il commerciante, la Ditta commerciale, o Società verranno puniti con ammenda da lire 2 a 50, o con multa estensibile a lire 250. »

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Lo squittinio segreto su questo progetto di legge sarà fatto poi insieme ad altri.

Senatore MINISCALCHI-ERIZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Miniscalchi ha la parola.

Senatore MINISCALCHI-ERIZZO. L'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio ci ha presentato un progetto di legge intorno alla pesca: io lo ringrazio e gliene do lode. Ma vi è un altro argomento importante che esige pure un

sollecito provvedimento, ed è quello della caccia.

Lasciando tutte le altre considerazioni, i soli danni che ne vengono all'agricoltura per non essere regolata con legge apposita, e specialmente per le stragi che si fanno di quegli uccelli destinati principalmente dalla natura a distruggere un gran numero d'insetti, si turba quell'equilibrio, quell'ordine mirabile e sapiente della natura, tanto necessario alla vita animale e vegetale, e che tanto importa conservare.

Questo bisogno è stato così sentito, che se ne occuparono seriamente non solo gli uomini di scienza, ma fu argomento anche di comunicazioni internazionali, ed io credo che assai probabilmente lo sarà di futuri trattati.

Pregherei quindi il signor Ministro a vo'erci dare delle informazioni in proposito, e dirci se intenda presentare sollecitamente un progetto di legge per regolare la caccia.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ringrazio l'onorevole Senatore Miniscalchi di avermi porta occasione di spiegare al Senato quali sono gl'intendimenti del Ministero intorno a questa materia che ha molta importanza.

È riconosciuta generalmente nel nostro paese la necessità di regolare a dovere la caccia, e si lamentano da ogni parte le dannose conseguenze dell'esercizio della caccia, vuoi per gli strumenti e per i metodi che si adoperano, vuoi per le stagioni nelle quali la caccia viene esercitata.

L'onorevole Senatore Miniscalchi saprà già che nel settembre passato, a Vienna in occasione della mostra universale, essendosi adunato un Congresso internazionale per trattare degli interessi agrari in genere, si trattò pure la grave questione della caccia.

La maggior parte, anzi dirò meglio l'unanimità dei convenuti, che appartenevano a vari paesi, furono concordi intorno a quattro punti o principii cardinali, i quali a loro avviso devono informare qualunque buona legge sulla caccia.

Quei signori hanno in ispecie raccomandato ai Governi d'impedire con una legge sulla caccia, l'estermio degli uccelli insettivori. È difficile determinare quali siano veramente gli uccelli insettivori e quali non lo siano; i pratici

dicono che è la grossezza del becco quella che determina, se un uccello appartenga o no alla specie degl'insettivori.

Non voglio intrattenere il Senato sopra altri particolari; ma poichè nel mentovato Congresso fu indicato come buon esempio, da imitare una recente legge, o progetto di legge, non lo rammento bene, in vigore o proposta nel Belgio, io mi sono curato di domandare che tutti gli atti belgici relativi a questa materia della caccia fossero comunicati al Ministero.

Di più ho chiesto a Vienna se fosse possibile avere i Verbali delle discussioni, nelle quali sono stati stabiliti li quattro punti che ho accennato.

Inoltre, ho incaricato un valente naturalista ornitologo di fare uno studio comparato della caccia, e dei suoi modi diversi non che delle leggi che la governano, in relazione ai bisogni e alle condizioni del paese nostro.

Ma frattanto, per non perder tempo, ho cercato di riannodare le trattative con alcuni Stati finitimi e specialmente coll'Impero Austro-Ungarico; perchè è molto opportuno e forse necessario, per riuscire ad aver buoni risultati, l'averne un sistema il quale da una parte e dall'altra delle Alpi, dirò così, si dia la mano per impedire lo estermio delle specie, ed arrestare la perniciosa alterazione di un'opera provvidenziale della natura, e dei mezzi preservativi da essa posti nel mondo, come elegantemente accennava l'onorevole Senatore Miniscalchi.

Da queste promesse è naturale conseguenza una dichiarazione da parte mia; vale a dire che farò ogni diligenza perchè gli studii e le trattative siano condotte a termine quanto prima si possa: io sarò lieto il giorno in cui potrò presentare al Senato un progetto di legge sulla caccia, che soddisfaccia convenientemente ai molteplici fini che desso deve avere.

Senatore MINISCALCHI-BRIZZO. Ringrazio l'onorevole signor Ministro, ed accetto la sua dichiarazione di presentare questa legge quando avrà fatto gli studi necessarii perchè possa rispon-

dere ai bisogni, e certamente questa vi risponderà, avendo l'onorevole Ministro avuto cura sì diligente onde procurarsi quelle cognizioni che sono necessarie, su questo importante argomento.

Senatore GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUALTERIO. Io unisco la mia voce a quella del preopinante per pregare l'onorevole signor Ministro di volere per questo argomento servirsi dei lumi del Direttore del Musco di storia naturale di Firenze, che è così vasto e curioso. Egli ha studiato molto questa materia ed ha cognizioni assai estese sugli animali.

Il signor Parlatore è uno dei più eminenti e insigni cultori delle scienze naturali, ed io ho avuto occasione di parlargli appunto per simile oggetto, ed è per ciò che raccomando all'onorevole Ministro di volersi servire della molta sua dottrina su questo argomento della caccia.

PRESIDENTE. La Presidenza onorata dal Senato d'un voto di fiducia per comporre la Commissione che deve occuparsi del progetto di legge sulla pesca, ha creduto di comporla con i seguenti signori Senatori: Miniscalchi, Giovanola, Cannizzaro, Figoli, Grixoni, Imbriani e Danzetta.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione per l'entrata del 1871.

(V. Atti del Senato, N. 21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione dell'entrata del 1874.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dei singoli Capitoli, di cui si dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge:

PARTE PRIMA.

ENTRATA

(Escluso l'Asse ecclesiastico)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

Imposta fondiaria.

1.	Tassa sui fondi rustici	125,887,800	»
2	Tassa sui fabbricati	56,667,500	»
3	Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti	5,950,700	»
		<u>188,506,000</u>	»

PRESIDENTE. Metto ai voti questo totale.
Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

4	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	161,358,000	»
5	Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti	25,496,500	»
		<u>186,854,500</u>	»

Tassa sulla macinazione.

6	Tassa sulla macinazione dei cereali	77,948,833	68
		<u>77,948,833</u>	

Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.

7	Tassa sulle successioni	23,000,000	»
8	Tassa sui redditi delle manimorte	6,000,000	»
9	Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri istituti di credito	5,000,000	»

10	Tassa di registro	46,000,000	»
11	Tasse ipotecarie	5,000,000	»
12	Carta bollata e bollo	33,000,000	»
13	Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie	10,700,696	72
		<u>128,700,696</u>	<u>72</u>

(Approvato.)

Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione.

14	Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia	122,964	»
15	Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri da fuoco	1,906,874	»
		<u>2,029,838</u>	»

Dazi di confine.

16	Dogane e diritti marittimi	94,580,795	»
		<u>94,580,795</u>	»

(Approvato.)

Dazi interni di consumo.

17	Dazi interni di consumo	62,440,000	»
		<u>62,440,000</u>	»

(Approvato.)

Private.

18	Tabacchi	74,693,000	»
19	Sali	75,000,000	»
		<u>149,693,000</u>	»

(Approvato.)

Lotto.

20	Lotto	76,800,000	»
		<u>76,800,000</u>	»

(Approvato.)

Proventi di servizi pubblici.

21	Poste	22,756,638	54
22	Telegraf	9,062,000	»

23	Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	5,890,007 78	42	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	125,000 »
24	Proventi delle cancellerie giudiziarie	4,400,000 »	43	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato	45,036,879 27
25	Concessioni diverse governative	4,610,000 »	43 bis	Rimborso dovuto dai volontari presso i corpi e distretti militari (legge 19 luglio 1871, n. 349) per il loro mantenimento ed alloggiamento	1,179,000 »
26	Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali	2,252,160 »	44	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni	7,700,000 »
27	Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	1,210,000 »	45	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 0/0 sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	11,021,963 82
28	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure	1,900,000 »	46	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	301,100 52
29	Diritti ed emolumenti catastali	1,300,000 »	47	Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale	41,870,583 21
30	Saggio e garanzia di metalli preziosi	300,000 »	48	Ricupero di fitti di parte dei locali addeiti ai servizi governativi	300,000 »
31	Proventi eventuali delle Zecche	61,000 »			
	(Approvato.)	53,741,806 32		(Approvato.)	109,658,216 72
	<i>Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati.</i>				
32	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato	21,461,000 »			
33	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	8,729,707 27			
34	Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito	31,361,575 »			
35	Rendite di beni di enti morali, amministrati dal demanio dello Stato	2,200,000 »			
	(Approvato.)	63,752,282 27			
	<i>Entrate eventuali.</i>				
36	Ricupero di multe e spese di giustizia	1,550,000 »	49	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	2,866,900 »
37	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	412,100 »	50	Concorso nelle spese per opere idrauliche straordinarie	15,750,466 »
38	Entrate eventuali diverse per i Ministeri	2,695,000 »	51	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	1,542,640 »
39	Entrate eventuali per giro di partite	200,000 »	52	Concorsi e rimborsi per parte di società di strade ferrate, e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	6,205,022 91
39 bis	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui pro-fitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti	1,500,000 »	54	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici	22,261,775 »
	(Approvato.)	6,357,100 »	55	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	3,828,588 45
	<i>Rimborsi e concorsi nelle spese.</i>		56	Rimborso diversi straordinari dovuti allo Stato	8,982,759 »
40	Ricupero di somme anticipate dallo Stato per spese censuarie	6,000 »	57	Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto della vendita di tavole di ragguaglio	1,000 »
41	Proventi delle carceri	2,117,689 90	58	Capitale ricavabile da affrancazione di nomi, censi, ecc.	20,000 »

<p>59 Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi e altro per le opere di bonifiche</p> <p>60 Affrancamento del Tavoliere di Puglia</p> <p>61 Residuo capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della società anonima</p> <p>61 bis Rata dovuta al Governo dal municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce</p> <p>62 Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della primitiva</p> <p>63 Debito dei comuni per dazio di consumo</p> <p>64 Residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni</p> <p>65 Residui attivi diversi</p> <p>66 Mutuo della Banca Nazionale</p> <p>67 Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro</p> <p>68 Prelevamento sui fondi della Cassa militare di L. 12,000,000</p> <p>68 bis Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (art. 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402)</p> <p>68 ter Prodotti dei Buoni del Tesoro e delle rendite di comendio del deposito dell'impresa Vitali, Charles, Picard e compagni, da valere a rimborso dei pagamenti delle opere di costruzione delle ferrovie calabro-sicule, a termini della convenzione 10 marzo 1873, approvata col ministeriale decreto 31 luglio 1873.</p>	<p>1,534,080 »</p> <p>5,326,250 »</p> <p>4,164,000 »</p> <p>561,698 »</p> <p>208,182 »</p> <p>340,000 »</p> <p>49,304,300 »</p> <p>9,169,000 »</p> <p><i>per memoria</i></p> <p>50,000 »</p> <p>3,000,000 »</p> <p><i>per memoria</i></p> <p>2,420,000 »</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>137,536,661 36</p>
<p>PARTE II.</p> <p>Entrata dell'asse ecclesiastico.</p> <p align="center">—</p> <p>TITOLO I.</p> <p align="center">ENTRATA ORDINARIA.</p>	
<p>69 Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e rendita di canoni, censi, ecc.</p> <p>70 Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 1 della legge 15 agosto 1867</p>	<p>16,920,000 »</p> <p>332,000 »</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>17,252,000 »</p>
<p>TITOLO II.</p> <p align="center">ENTRATA STRAORDINARIA.</p>	
<p>71 Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico</p> <p>72 Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870)</p>	<p>34,130,000 »</p> <p>1,304,270 »</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>35,434,270 »</p>
<p>RIEPILOGO</p> <p align="center">—</p> <p>PARTE I.</p> <p align="center">ENTRATA (escluso l'asse ecclesiastico).</p> <p align="center">TITOLO I.</p> <p align="center">ENTRATA ORDINARIA.</p>	
<p>Imposta fondiaria</p> <p>Imposta sui redditi di ricchezza mobile</p>	<p>188,506,000 »</p> <p>186,554,500 »</p>
<p>(Approvato.)</p>	

Tassa sulla macinazione	77,948,833 68
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	128,700,696 72
Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione	2,029,838 »
Dazi di confine	94,580,795 »
Dazi interni di consumo	62,440,000 »
Private	149,693,000 »
Lotto	76,800,000 »
Proventi di servizi pubblici	53,741,806 32
Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati	63,752,282 27
Entrate eventuali	6,357,100 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	109,658,216 72
<hr/>	<hr/>
TITOLO II. — <i>Entrata straordinaria</i>	1,201,063,068 71
<hr/>	<hr/>
TOTALE	1,338,599,730 07
(Approvato.)	

PARTE II.

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I. — <i>Entrata ordinaria</i>	17,252,000 »
TITOLO II. — <i>Entrata straordinaria</i>	35,434,270 »
<hr/>	<hr/>
TOTALE	52,686,270 »
(Approvato.)	

Riassunto Generale.

Entrata ordinaria	1,218,315,068 71
Entrata straordinaria	172,970,931 36
<hr/>	<hr/>
TOTALE GENERALE	1,391,286,000 07
(Approvato.)	

PRESIDENTE. Ora si darà lettura degli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1874 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione della entrata, annesso alla presente legge. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono mantenute anche per l'anno 1874, in tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, N. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1. della legge 26 luglio 1868, N. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, N. 5784. »

(Approvato.)

« Art. 3. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà

eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle Banche ed ai Banchi. »

(Approvato.)

« Art. 4. È concessa al Ministro delle Finanze la facoltà di prendere dalla Banca Nazionale 30 milioni di lire in acconto della somma accordatagli con la legge 19 aprile 1872, N. 759. »

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto, si farà nella seduta di domani.

Domani si terrà seduta pubblica alle due, col seguente ordine del giorno:

1. Votazione a squittinio segreto del progetto di legge per la denuncia obbligatoria delle Ditte commerciali, e dello stato di prima previsione dell'entrata pel 1874.

2. Discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione pel riscatto della concessione fatta alla Compagnia generale dei Canali di irrigazione italiani, canale Cavour.

Come il Senato sa, questa legge venne dichia-

rata d'urgenza; e sebbene la Relazione sia in corso di distribuzione, se il Senato non ha niente in contrario, sarà discussa domani.

Ora si procede allo spoglio dei voti.

* Risultato della votazione:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra pel 1874.

Votanti	79
Favorevoli	71
Contrari	8

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

